Cartelle di pagamento, debutta la privacy

I documenti consegnati dai messi dovranno essere sigillati e potranno essere lasciati anche al Comune

PAGINA A CURA DI
Luigi Ferrajoli

La nuova «cartella di pagamento» diventa operativa. Da ieri, infatti, le nuove richieste che arriveranno da Equitalia Spa (la nuova società di riscossione dello Stato) recepiscono le modifiche apportate dal provvedimento del 13 febbraio scorso dell'agenzia delle Entrate, attuativo della manovra d'estate (Dl 223/06).

Le novità sulla privacy

Importanti le modifiche apportate rispetto al vecchio modello. Modifiche che hanno riguardato anche la relazione di notifica contenuta nel frontespizio della cartella, per il caso in cui la "consegna" dell'atto sia effettuata a un soggetto diverso dal contribuente destinatario.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 26 del Dpr 602/73, la cartella può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario direttamente attraverso l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Al fine di garantire la privacy del debitore, l'articolo 37, comma 7, del Dl n. 223/06 ha introdotto alcune importanti modifiche all'articolo 60 del Dpr 600/73 in materia di notifica degli avvisi di accertamento tributario attraverso un richiamo specifico alla disciplina sancita dall'articolo 26 del Dpr 602/73.

Nel caso in cui il soggetto consegnatario non è il reale destinatario dell'atto, la nuova lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 60 prevede che il messo deve obbligatoriamente consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta chiusa e sigillata. Sulla busta il messo deve inoltre trascrivere il numero cronologico della notificazione, dandone peraltro notizia nella relazione in calce all'originale e sulla copia dell'atto.

Questi i motivi in relazione ai quali il nuovo modello di cartella — riportato qui di fianco — contiene in epigrafe una serie di riquadri da utilizzarsi in via alternativa relativi alle distinte modalità con cui la notificazione della cartella può avvenire: personalmente al destinatario; consegnandola, in assenza del destinatario in busta sigillata; depositandola in Comune e affiggendo all'albo avviso di deposito per aver constatato la temporanea assenza o l'irreperibilità del destinatario; nelle altre forme ivi indicate.

La busta

La necessità di assicurare un principio di riservatezza e segretezza è inoltre evidenziata dal fatto che sulla busta non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali sia possibile desumere il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve infine sottoscrivere un'apposita ricevuta e il messo è tenuto a dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario mediante lettera raccomandata.

I tempi

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 60 del Dpr 600/73 qualunque notificazione effettuata a mezzo del servizio postale si considera compiuta alla data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto viene ricevuto dal destinatario. Gli effetti della notificazione sono pertanto unicamente riconducibili al momento della consegna effettiva dell'atto da notificare: il perfezionamento della notificazione può dirsi compiuto solamente quando è intervenuta la ricezione concreta dell'atto, la quale va rigorosamente attestata da un apposito avviso di ricevimento. Ne consegue che i termini a difesa del contribuente iniziano a decorrere solamente dalla data del ricevimento dell'atto.

La notifica post-condono

A integrazione del regime di tutela riconosciuto ai contribuenti, l'articolo 37, comma 44, del Dl n. 223 è intervenuto a dettare una disciplina temporale specifica anche in materia di notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dall'ultimo condono (legge n. 289/02). In questo caso la notificazione delle cartelle di pagamento deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.

Entro lo stesso termine deve essere eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni dei periodi 2001, 2002 e 2003 nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti per regolarizzare omessi versamenti (articolo 9-bis della legge n. 289/02).

Le modifiche

La notifica della cartella

- Il concessionario è tenuto a notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza secondo i termini che seguono.
- Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr n. 600/73.
- Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata.
- Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute a titolo di conguaglio sui trattamenti di fine rapporto di lavoro

Tutela della privacy

- La nuova cartella di pagamento mira ad assicurare la riservatezza del contribuente all'atto della notificazione.
- Le nuove regole introdotte prevedono l'obbligo di consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta chiusa e sigillata.
- La busta non deve essere contrassegnata da segni o indicazioni dai quali sia possibile desumere il contenuto dell'atto.

Più poteri agli agenti

- La manovra d'estate e il provvedimento attuativo dell'agenzia delle Entrate rafforzano i poteri degli agenti della riscossione.
- Questi potranno d'ora in poi effettuare accessi, ispezioni e verifiche.
- È comunque necessaria la sussistenza di morosità nel pagamento degli importi da riscuotere per un importo complessivamente superiore a 25mila euro.
- Gli agenti della riscossione hanno il potere di ricorrere allo strumento del pignoramento presso terzi per espropriazione del quinto dello stipendio.
- L'atto di pignoramento può contenere direttamente l'ordine al terzo di pagare il credito immediatamente al concessionario.
- Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento troveranno invece applicazione le norme del Codice di procedura civile previa citazione del terzo intimato e del debitore.

IL NUOVO DOCUMENTO

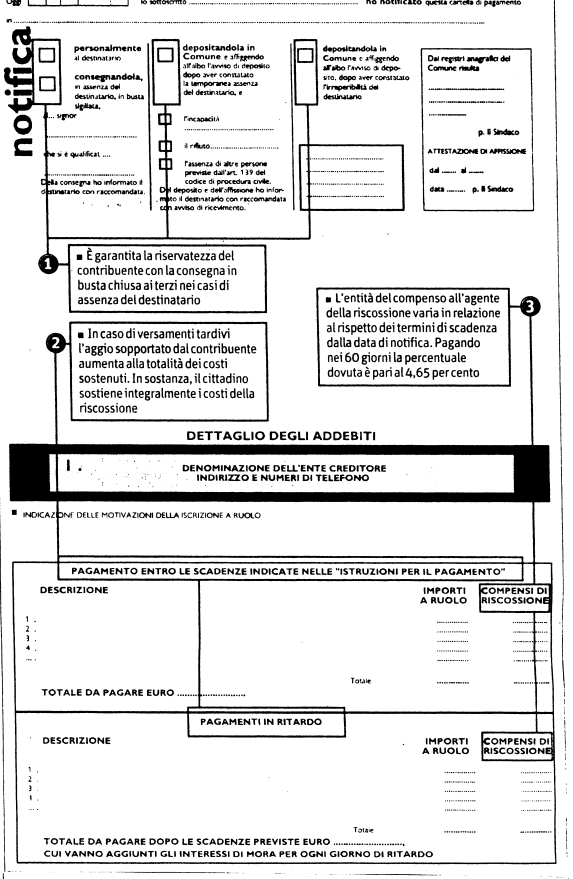

Nuove cartelle

- Dal 25 marzo 2007 dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dai concessionari della riscossione il nuovo modello di cartella di pagamento, coniato per adeguare l'attività di esazione alle nuove regole in materia di notifiche e iscrizione a ruolo introdotte dal decreto legge 223/06.

La riservatezza dei dati

- Diviene trasparente, per esigenze di garanzia dei contribuenti, il termine entro cui deve essere utilmente notificata la cartella contenente la pretesa, il cui superamento implica decadenza per il Fisco.

Gli aggi ai concessionari

- Sono posti in evidenza oltre agli importi dovuti per imposte, sanzioni e interessi, anche le somme dovute per l'aggio ai concessionari. Dev'essere indicata, nel caso di consegna a soggetti diversi dal destinatario della notifica, la consegna in busta sigillata e l'avviso che il messo notificatore deve dare all'effettivo interessato.

I nuovi poteri dell'agente

- Sono rafforzati i poteri degli agenti della riscossione e proprio in coincidenza con il periodo in cui dovranno essere iscritte a ruolo e notificate tutte le cartelle relative alle somme dovute in esito ai condoni (entro il 31 dicembre 2008).

Il compenso

- È stato previsto che il compenso spettante all'agente della riscossione debba essere posto a carico del debitore, nella misura del 4,65% in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno decorrente dalla notifica della cartella, ovvero integralmente in caso di versamento che avvenga oltre i sessanta giorni dalla data di notifica.

Si è reso pertanto opportuno evidenziare a queste circostanze attraverso una modificazione delle parti del modello della cartella di pagamento in cui sono indicati gli importi dovuti.

Le comunicazioni

- Si tratta di modificazioni che si propongono di assicurare la piena consapevolezza da parte del debitore delle somme dovute, anche al fine di assicurargli *le migliori condizioni* per poter procedere alle operazioni di pagamento.

Il «Dettaglio degli addebiti»

- È dunque caratterizzato dalla presenza di specifiche tabelle, le quali definiscono analiticamente tutte le somme dovute, sia nel caso di pagamento entro i termini, sia nel caso di versamento effettuato oltre il termine di 60 giorni.

Validità. Termini di decadenza certi

L'azione del Fisco si allinea alla Consulta

Le notifiche delle cartelle di pagamento si sono adeguate a quanto sancito dalla Corte costituzionale soprattutto in materia di termini di validità dei ruoli (articolo 25 del Dpr n. 602/73).

Con la sentenza n. 280 del 7 luglio 2005, infatti, la Consulta è intervenuta stabilendo l'illegittimità dell'articolo 25 del Dpr n. 602/73, nella parte in cui non prevedeva un termine, a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento.

DAL CONCESSIONARIO
La notifica avviene entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo

La Consulta ha giustamente rilevato il palese contrasto con il diritto di difesa del contribuente sancito dall'articolo 24 della Costituzione, dato che la lacuna normativa avrebbe lasciato il debitore iscritto a ruolo in balia dell'azione esecutiva del Fisco.

Si rendeva pertanto indispensabile un'azione chiarificatrice e integrativa del legislatore, al fine di individuare un termine preciso e trasparente per l'interessato entro il quale avrebbe dovuto essere notificata la cartella di pagamento.

Per effetto della pronuncia della Consulta, il legislatore è intervenuto prima con l'articolo 1, commi 5-bis e 5-ter, del Dl n. 106/05 stabilendo termini perentori per la notifica della cartella di pagamento, che sono stati poi nuovamente riscritti dall'articolo 37 del Dl n. 223/06.

Secondo la nuova formulazione del citato articolo 25 per le somme che risultano a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni annuali, il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la denuncia è presentata.

Nel caso invece in cui le somme risultano dovute a titolo di conguaglio sui trattamenti di fine rapporto di lavoro, il concessionario dovrà notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Poteri. Rafforzati gli strumenti

Ispezioni e verifiche fanno più forte l'agente

Si rafforzano i poteri degli agenti della riscossione con l'ampliamento dei poteri di accesso, ispezione e verifica.

Con l'introduzione del comma 25-bis dell'articolo 35 del Dl n. 223/06, sono stati rafforzati i poteri di controllo degli agenti di riscossione ai quali sono difatti state estese le facoltà di accertamento esercitabili dagli uffici finanziari e dalla Guardia di Finanza.

I poteri riconosciuti agli agenti della riscossione consentono loro di effettuare accessi, ispezioni e verifiche a condizione che sia intervenuto uno stato di morosità nel pagamento degli importi da riscuotere mediante ruolo per un importo complessivo superiore a 25.000 euro.

In questo caso gli agenti della riscossione sono legittimati a esercitare i poteri di controllo previa autorizzazione del direttore generale, al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria e utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi.

La disciplina applicabile nel caso specifico è dettata dall'articolo 33 del Dpr 600/1973 e dall'articolo 52 del Dpr n. 633/1972, i quali richiedono peraltro l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica nel caso di accesso presso locali adibiti a privata abitazione.

Possibile, d'ora in poi, anche procedere al pignoramento presso terzi. Un ulteriore strumento conferito agli agenti della riscossione, infatti, è rinvenibile nel potenziamento dello strumento del pignoramento presso terzi, secondo la riformulazione data dal Dl n. 262/06 all'articolo 72-bis del Dpr n. 602/73, in materia di espropriazione del quinto dello stipendio e altri emolumenti connessi a un rapporto di lavoro

L'atto di pignoramento può difatti contenere direttamente l'ordine al terzo di pagare il credito immediatamente al concessionario fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento per le somme per

CONDIZIONI
Stessi controlli di Uffici e Guardia di Finanza nei casi di morosità per importi complessivamente superiori a 25mila euro

le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data della notifica, mentre per le somme restanti il pagamento avverrà alle rispettive scadenze.

Il testo attuale estende la forma semplificata senza mediazione giudiziaria, a ogni forma di pignoramento presso terzi pur facendo salvo il limite di pignorabilità stabilito dall'articolo 545 , Codice di procedura civile. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento troveranno invece applicazione le norme del Codice di procedura civile previa citazione del terzo intimato e del debitore.